

L. 23 luglio 1980, n. 508 (1).

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (2).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 10 della convenzione stessa.

Traduzione non ufficiale

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.
Convenzione relativa all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, nell'intento di assicurare l'indicazione uniforme dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1. La presente Convenzione si applica all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza.

Essa non limita l'applicazione delle norme di diritto in vigore negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi.

Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi e nei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di un nuovo atto. Essa non impedisce che l'autorità chiamata a formare un nuovo atto rettifichi in esso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero in relazione ai cognomi ed ai nomi, dagli atti e documenti presentati.

2. Allorché un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un'autorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un'estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza

modifica né traduzione.

Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l'atto deve essere redatto.

3. Allorché un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente e a tale fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massima misura possibile. Ove esistano norme raccomandate dall'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate.

4. Nel caso di diversità nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documenti presentati, l'interessato sarà indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identità redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell'atto o del documento. Per l'applicazione della presente disposizione, il termine «cittadino» comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonché i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.

5. In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente, la persona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sarà indicata dai suoi soli nomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sarà indicata nell'atto mediante l'appellativo con il quale è conosciuta.

6. Allorché in due o più atti iscritti nei registri dello stato civile da parte di autorità degli Stati contraenti una medesima persona è indicata con cognomi e nomi differenti, le autorità competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversità. A tal fine, le autorità degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto

direttamente tra loro.

7. Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste per rendere applicabile la presente Convenzione sul proprio territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del comma precedente.

8. La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notifica e avrà efficacia da quel momento tra i due Stati che hanno adempiuto a tale formalità. Per ciascuno Stato contraente che adempia successivamente alla formalità previsti dall'articolo precedente, la presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della sua notifica.

9. La presente Convenzione si applica nel pieno diritto su tutta l'estensione del territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, in occasione della firma, della notifica, dell'adesione, o successivamente, dichiarare mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ad uno o più suoi territori extrametropolitani, e a Stati o territori di cui esso si assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informerà di tale ultima notifica ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diverranno applicabili, nel o nei territori indicati nella notifica, il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la suddetta notifica. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle disposizioni del comma 2 del presente articolo potrà in seguito dichiarare in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile ad uno o più Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero informerà della nuova notifica ciascuno degli

Stati contraenti ed il segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile allo Stato o al territorio indicati il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la suddetta notifica.

10. Ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile, del Consiglio d'Europa, della Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, potrà aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero il quale informerà ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di atti di adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dell'atto di adesione. Il deposito dell'atto di adesione potrà aver luogo solo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

11. La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di durata. Ciascuno degli Stati contraenti avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata per iscritto al Consiglio Federale Svizzero che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Tale facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del periodo di un anno a decorrere dalla notifica prevista all'art. 8 o dall'adesione. La denuncia avrà efficacia a partire da sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notifica prevista al comma primo del presente articolo. In fede di che i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna il tredici settembre millenovecentosettantatré in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione

Internazionale dello Stato Civile.

Per la Repubblica Federale di Germania

Per la Repubblica Federale di Germania è considerato cittadino
ai sensi della presente Convenzione chiunque sia Tedesco
ai sensi della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania

FERID MU'HLENHOVER

Per la Repubblica Austriaca

FRITZ SCHWIND

Per il Regno del Belgio

LEROY

Per il Granducato di Lussemburgo

HENRI DELVAUX

Per il Regno dei Paesi Bassi

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini «territorio
metropolitano» e «territorio
extrametropolitano» usati nel testo della Convenzione significano, data
l'uguaglianza esistente dal punto
di vista del diritto pubblico tra Paesi Bassi, Surinam e Antille Olandesi,
«territorio europeo» e «territori
non-europei»

J. VAN RIJN VAN ALKEMADE

Per la Repubblica Turca

SUAT BILGE

(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 3 settembre 1980, n. 241.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non
ufficiale.